

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1967

(66^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO
e del Vice Presidente FIORE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione » (338-B) (D'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Fiore)	Pag. 836, 838, 842, 843
ANGELINI	841
BERMANI	838, 841
BOCCASSI, <i>relatore</i>	836
BRAMBILLA	843
MARTONI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	843
ROTTA	839, 840
SAMEK LODOVICI	838, 840, 843
VALSECCHI	841
VARALDO	842
ZANE	841

« Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, numero 1790 » (2252) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Gatto)	Pag. 814, 822, 823, 831 832, 833, 834, 835
ANGELINI	822, 828, 831, 835
BERMANI	825, 826, 828
BOCCASSI	826
BRAMBILLA	829, 833, 835
CAPONI	829
FIORE	826
MARTONI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	830, 831, 833, 834, 835
MASSOBRIO	822, 829, 831
ROTTA	814, 324, 831
TORELLI	823, 835
VALSECCHI, <i>relatore</i>	814, 822, 823, 826, 831, 833 834, 835
VARALDO	829
ZANE	821, 822, 828, 834

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)66^a SEDUTA (5 luglio 1967)

La seduta è aperta alle ore 10,12.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Pezzini e Trebbi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Samek Lodovici e Orlandi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Masobrio.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

B O C C A S S I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 » (2252) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente abbiamo concluso la discussione generale sul disegno di legge. Quindi, se nessuno domanda di parlare, possiamo iniziare l'esame degli articoli.

R O T T A . Vorrei sapere se le Commissioni competenti hanno inviato i pareri.

P R E S I D E N T E . Non sono pervenuti, ma il termine stabilito per essi dal Regolamento è già da tempo scaduto.

V A L S E C C H I , relatore. Debbo informare i colleghi che il senatore Venturi, incaricato dalla stesura di uno dei due pareri, mi ha verbalmente manifestato la sua opinione negativa.

Ad ogni modo non si tratta di una comunicazione ufficiale, com'è ovvio, per cui i colleghi potranno tenerne il conto che vorranno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Maggiorazione delle pensioni dirette)

Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1965, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle misure percentuali appresso indicate:

60 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1949;

50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1952;

40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;

35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1956;

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)66^a SEDUTA (5 luglio 1967)

30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1957;

24 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1958;

18 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1959;

15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1960;

10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1961;

5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1962;

2 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1963.

(È approvato).

Art. 2.

(Trattamento minimo di pensione)

A decorrere dal 1° gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è aumentato a lire 461.500 annue.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 è abrogato il sesto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(È approvato).

Art. 3.

(Maggiorazione delle pensioni di reversibilità)

A decorrere dal 1° gennaio 1965, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di reversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

A decorrere dal 1° gennaio 1966, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di reversibilità indicate nell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

(Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto a pensione)

L'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

b) se il pensionato abbia contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione in età superiore a 72 anni, ovvero in età inferiore a 72 anni ma il matrimonio stesso sia durato meno di due anni, che la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;

c) che, se superstita sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, numero 1272;

2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano età inferiore a 21 anni o sia-

no permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, numero 818, e risultino a carico del genitore al momento della sua morte. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato, qualora frequentino l'università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

3) per il padre:

a) che non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;

4) per la madre:

a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che sia vedova o nubile e abbia compiuto l'età di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.

In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico, secondo i criteri stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

La morte dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermità, per l'accertamento della

dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nel precedente articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento dell'invalidità o della inabilità dei superstiti ».

(È approvato).

Art. 5.

(Prestazioni ai superstiti:
cessazione del diritto a pensione)

L'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

a) per la vedova quando contragga matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti al punto 2) del precedente articolo o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.

Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non può superare l'ammontare della pensione già goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo è ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.

Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennità pari a due annualità della pensione stessa ».

(È approvato).

Art. 6.

(Prestazioni ai superstiti: misure)

A decorrere dal 1° gennaio 1966, l'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)66^a SEDUTA (5 luglio 1967)

« Ai superstiti indicati nell'articolo 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

- 1) al coniuge solo, il 60 per cento;
- 2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

- 1) un figlio, il 60 per cento;
- 2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi.

In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti ».

(È approvato).

Art. 7.

(Prestazioni al coniuge superstite - Norma transitoria)

Il coniuge superstite del pensionato deceduto, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabili-

ta dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione.

La pensione spettante ai sensi del comma precedente è calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

(Superstiti di iscritto senza diritto a pensione)

L'articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 14 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in conformità di quanto è stabilito col successivo articolo 28 ».

(È approvato).

Art. 9.

(Scala mobile)

Qualora l'indice medio annuo nazionale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello rilevato per

l'anno 1965, e sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla data del 31 dicembre 1965, si provvederà ad un adeguamento dell'importo delle pensioni in corso, liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1966, limitatamente all'80 per cento del loro ammontare.

Analogamente si provvederà ad un adeguamento limitato all'80 per cento dell'importo delle pensioni in corso, liquidate con decorrenza anteriore alla data del precedente adeguamento, ogniqualvolta l'indice medio annuo di cui al primo comma avrà subito una ulteriore variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento rispetto all'indice che ha dato luogo al precedente adeguamento, e sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'adeguamento stesso.

La misura del predetto adeguamento, da stabilirsi in una stessa percentuale per tutte le pensioni alle quali viene applicata, sarà così determinata:

in caso di variazione in aumento del predetto indice: in misura tale che il relativo valore capitale risulti pari allo 0,95 per cento delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte agli iscritti dalla data del 1° gennaio 1966 o, per gli adeguamenti successivi al primo, dalla data della precedente variazione, e fino a tutto l'anno precedente a quello in cui ha decorrenza l'adeguamento; in ogni caso la misura dell'adeguamento non potrà superare la percentuale di aumento dell'indice del costo della vita che ha dato luogo alla variazione;

in caso di variazione in diminuzione del predetto indice: in misura pari a quella della variazione stessa, ma comunque contenuta, per ciascuna pensione, entro i limiti corrispondenti all'importo dell'ultima variazione in aumento; in ogni caso la pensione adeguata non potrà risultare di importo inferiore a quello della pensione iniziale: si considerano pensioni iniziali, a tal fine, quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1964, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 1, nonchè le pensioni maturate a datare dal 1° gennaio 1964.

La variazione da apportare all'importo delle pensioni in applicazione delle disposi-

zioni contenute nel presente articolo è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza del Fondo, ed avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alle variazioni previste al primo e secondo comma del presente articolo.

Il decreto che determina le variazioni indicherà i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante dagli aumenti in relazione a quanto è stabilito nel precedente terzo comma.

(È approvato).

Art. 10.

(Comitato di vigilanza del Fondo - Pareri)

All'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è aggiunta la seguente lettera:

« e) esprimere pareri sulla determinazione della misura di adeguamento delle pensioni all'incremento dell'indice del costo della vita ».

(È approvato).

Art. 11.

(Contributi)

Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo per effetto dei miglioramenti previsti dalla presente legge, si provvede:

a) con l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo disponibile alla data del 31 dicembre 1964;

b) con la istituzione di un contributo suppletivo pari al 2 per cento della retribuzione imponibile, dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1965, per la durata di cinque anni, per far fronte agli aumenti del trattamento di pensione di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, primo comma, della presente legge;

c) con l'elevazione del contributo ordinario di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, dal 17 per cento al 19

per cento della retribuzione imponibile, con effetto a partire dal 1° gennaio 1966, per far fronte al miglioramento del trattamento di reversibilità e per il finanziamento del sistema di adeguamento delle pensioni, di cui agli articoli da 3, secondo comma, a 9 della presente legge.

Il contributo suppletivo di cui alla lettera *b*) del precedente comma è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della legge stessa, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonchè nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti dall'articolo 19 della presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

(Riparto dell'onere contributivo)

A decorrere dal 1° gennaio 1965, il contributo complessivamente dovuto al Fondo è ripartito come segue:

a) fino al 18 per cento, per tre quarti è posto a carico dei datori di lavoro e per un quarto a carico dei lavoratori;

b) per la parte eccedente il 18 per cento, per due terzi è posto a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.

Con effetto a partire dal 1° gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'articolo 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nonchè nell'articolo 3, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1962, n. 1790.

(È approvato).

Art. 13.

(Adeguamento dei contributi dovuti al Fondo)

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ».

(È approvato).

Art. 14.

(Retribuzione soggetta a contributo)

L'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

- a*) stipendio o salario contrattuale;
- b*) aumenti periodici di anzianità;
- c*) assegni di merito e *ad personam*;
- d*) indennità di contingenza;
- e*) indennità di connessione con le maestranze;
- f*) tredicesima mensilità o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione ».

(È approvato).

Art. 15.

(Regolarizzazione contributiva delle assenze)

I primi tre commi dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono sostituiti dai seguenti:

« In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso servizio e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione, può chiedere di versare, per tutta o parte dell'assenza stessa, il contributo o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

66ª SEDUTA (5 luglio 1967)

Nel caso contemplato dall'articolo 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta nel termine di cui al comma precedente.

È in facoltà dell'azienda da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo. In tal caso l'azienda è tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi, il periodo di assenza e il relativo contributo versato ».

(È approvato).

Art. 16.

*(Anticipato collocamento in pensione:
utilizzo dei posti rinunciati)*

Dopo il terzo comma dell'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è inserito il seguente:

« Eventuali rinunce da parte di richiedenti inclusi nella predetta aliquota, comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro quattro mesi dalla data di notificazione di cui al secondo comma, daranno diritto all'anticipata liquidazione della pensione ad altrettanti assicurati che, nell'ordine di graduatoria, seguano immediatamente l'ultimo degli inclusi nell'aliquota dell'anno ».

(È approvato).

Art. 17.

*(Anticipato collocamento in pensione:
supplemento di pensione)*

L'articolo 29 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« In caso di anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia, all'iscritto in favore del quale risultino contributi debitamen-

te versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è anche dovuto a carico del Fondo e con la medesima decorrenza della pensione per vecchiaia, un supplemento di pensione, ch'è calcolato, quale che sia il numero dei contributi versati o accreditati, con i medesimi criteri indicati, per la determinazione della misura della pensione supplementare a carico dell'assicurazione predetta, dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il supplemento di pensione di cui al precedente comma non è reversibile ai superstiti ed è corrisposto fino al termine del mese in cui il pensionato raggiunga l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

(È approvato).

Art. 18.

*(Contributi omessi e prescritti:
costituzione di rendita vitalizia)*

Il datore di lavoro che abbia omissi di versare i contributi al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La costituzione della rendita si effettua versando al Fondo la riserva matematica, calcolata con riferimento all'età del lavoratore al momento della domanda, tenendo conto della pensione o della maggior quota della pensione complessiva che sarebbe acquisita dal lavoratore per effetto della regolarizzazione del periodo di omessa contribuzione.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario,

il versamento della riserva matematica dà luogo al riconoscimento dei contributi, a favore del lavoratore, pari a quelli che avrebbero dovuto essere versati per il periodo regolarizzato.

Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente articolo, si intendono richiamate le norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La domanda di regolarizzazione, corredata dalla documentazione probatoria, deve essere presentata al Fondo di previdenza ed il suo accoglimento è condizionato al parere favorevole del Comitato di vigilanza del Fondo stesso.

(È approvato).

Art. 19.

(Riapertura di termini per riscatto e regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione)

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, o che non si siano potuti avvalere di tale facoltà per avere conseguito l'iscrizione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati nel citato articolo 10, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicate nell'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo

14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

Z A N E . Vorrei sapere se è stata considerata, nel formulare l'articolo, la condizione in cui si trovano tuttora quei dipendenti delle società concessionarie che un tempo non avevano un rapporto diretto di lavoro. Mi spiego: prima dell'emanazione della legge con la quale venne vietato l'appalto di mano d'opera esisteva la figura dell'assuntore, il quale era un centralista che svolgeva il servizio cosiddetto di commutatore; cioè, con un centralino a sua disposizione, doveva trasferire la comunicazione ai vari piccoli paesi collegati, ad esempio, col centralino di fondovalle. Naturalmente l'assuntore era completamente sprovvisto di tutela, non avendo, attraverso un rapporto di lavoro subordinato, la possibilità di fruire del trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla legislazione sociale.

Dopo l'entrata in vigore della legge che vietava, assieme all'appalto di mano d'opera, la continuazione di un rapporto di quel tipo, alcuni assuntori sono stati licenziati; per altri vi è stata la scadenza del periodo di servizio ed altri ancora sono stati assunti alle dirette dipendenze delle società concessionarie, maturando i diritti per l'assistenza dell'INPS a far tempo dal giorno della nuova assunzione. Si sono cioè completamente trascurati i periodi di lavoro precedentemente prestato, per cui un centralista che avesse prestato la sua opera come assuntore per trenta anni consecutivi, una volta assunto dalla società concessionaria non aveva alcun riconoscimento di tale periodo ai fini del riscatto.

Ora con il provvedimento in esame vi saranno dei dipendenti che potranno fruire di un miglioramento del trattamento pensionistico se e in quanto abbiano un'anzianità di quindici anni di iscrizione al Fondo spe-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

66ª SEDUTA (5 luglio 1967)

ciali di previdenza; inoltre potranno fruire del trattamento pensionistico d'invalidità coloro che abbiano almeno cinque anni di contribuzione. Quindi un assuntore il quale vada in pensione dieci anni dopo l'inizio del nuovo rapporto diretto d'impiego, sostitutivo del precedente rapporto di assuntoria, non potrà fruire del rapporto pensionistico, non avendo raggiunto i quindici anni previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Vorrei allora sapere se per costoro, che per altro hanno avuto i cinque anni di versamenti contributivi, esiste la possibilità di ricostituirsi una posizione assicurativa relativa al periodo mancante per il compimento dei quindici anni.

P R E S I D E N T E . Senatore Zane, se non ho seguito male, mi sembra che al suo quesito vada aggiunta una specificazione. Il personale cui lei si riferisce è tuttora in servizio o ha cessato il servizio stesso?

Z A N E . Si tratta tanto di personale in servizio che di personale prossimo alla cessazione di questo per raggiunti limiti d'età.

P R E S I D E N T E . Vorrei sottoporre alla considerazione del relatore questo aspetto della questione: se si tratta di personale in servizio e che può andare tra breve in quiescenza per limiti d'età, mi sembra che la possibilità del riscatto sussista in ogni caso; se invece si tratta di personale che ha già cessato di prestare servizio per raggiunti limiti d'età la difficoltà appare insormontabile.

V A L S E C C H I , relatore. Sono d'accordo col Presidente. D'altra parte io ho già posto il problema dei lavoratori autonomi, che non avevano un rapporto di lavoro con alcuna società ma erano, per così dire, datori di lavoro di se stessi. Si tratta, per la maggior parte, degli addetti ai telefoni pubblici. Per quanto riguarda gli assuntori, invece, essi erano regolarmente assicurati presso l'INPS, ma non erano iscritti al Fondo di cui al disegno di legge.

Ora, se lo si ritiene opportuno, si può anche proporre una modifica che ponga rimedio a tale situazione. Non dobbiamo però dimenticare l'urgenza del provvedimento, che consiglia di evitare ogni indugio; questo anche se la questione sollevata dal collega Zane merita ogni considerazione.

A N G E L I N I . Mi sembra che la questione sussista, e vi si dovrà certo trovare una soluzione. Non penso però che ciò possa avvenire in questa sede.

Vi è già un precedente in materia, quello degli assuntori ferroviari, che erano considerati a tutti gli effetti datori di lavoro e pertanto non solo non erano assicurati ma dovevano essi stessi assicurare i propri dipendenti. Ebbene, per essi vi è stato un provvedimento, che però non conosco nei particolari e che andrebbe studiato per valutarne la portata, ma che comunque riconosce loro il diritto al riscatto di un certo periodo.

P R E S I D E N T E . Anche questo implicitamente, poichè l'articolo 19 parla di iscritti al Fondo, e quindi non più assuntori bensì dipendenti che non siano stati in grado di riscattare periodi di servizio, senza però precisare se in quei periodi vi fosse un rapporto di dipendenza diretta.

Ad ogni modo, ripeto, tutto questo vale per chi è tuttora in servizio.

M A S S O B R I O . Si tratta di personale che godeva di un trattamento completamente differenziato, non contribuendo al Fondo ed essendo considerato assunto per l'esecuzione di servizi data in appalto. Ritengo comunque giusto e doveroso esaminare anche questo aspetto della questione.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo oggi gli ex-assuntori con un regolare rapporto di impiego effettuano regolari versamenti al Fondo, per cui rientrano nel disposto dell'articolo 19.

Z A N E . Desidererei maggiori informazioni sull'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

66ª SEDUTA (5 luglio 1967)

V A L S E C C H I , *relatore*. La legge originaria parlava di una facoltà di riscatto fino a dodici anni e mezzo complessivi, e ne fissava le condizioni. L'articolo 19, invece, al primo comma, riapre i termini. Per quanto riguarda il secondo comma, la vecchia legge dava facoltà di riscatto a chi lavorava presso società ed associazioni costituite dalle concessionarie telefoniche per il controllo, il coordinamento e via dicendo. Quindi sono compresi gli assuntori.

Z A N E . Ed hanno pertanto possibilità di riscatto.

P R E S I D E N T E . Purchè non abbiano già cessato il servizio per limiti d'età.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Accertamento dell'invalidità e dell'inabilità*)

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« L'accertamento dell'invalidità e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio o della inabilità è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto è demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della Provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza ».

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Ricorsi*)

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 8 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è sostituito dal seguente:

« Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comuni-

cazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidità o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilità, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte ».

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7 milioni e 200 mila annue*)

I titolari di pensione del Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai servizi di telefonia di importo annuo compreso tra 7 milioni e 200 mila e 12 milioni di lire sono tenuti a versare con decorrenza 1° gennaio 1968 al Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 16 per cento della pensione percepita.

Per la parte di pensione eccedente i 12 milioni e fino a 18 milioni è dovuto inoltre al Fondo sociale un contributo pari al 32 per cento di detta eccedenza.

Per la parte di pensione eccedente i 18 milioni di lire è dovuto al Fondo sociale un ulteriore contributo pari al 48 per cento.

L'importo annuo delle pensioni soggette alla ritenuta di cui al primo comma non può comunque essere inferiore ai 7 milioni e 200 mila lire.

Il contributo di solidarietà di cui al presente articolo è trattenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in sede di liquidazione della pensione, ed è versato direttamente dal medesimo Istituto al Fondo predetto.

Il senatore Rotta propone un emendamento tendente alla soppressione dell'intero articolo.

T O R E L L I . Desidero avanzare qualche osservazione sull'articolo 22, non per esprimere una decisione di Gruppo e neanche per esternare una mia opinione personale, che tra l'altro non si è ancora formata e che non potrà esistere che alla fine della discus-

sione, ma solo per far presenti quelle che sono le mie perplessità.

Il primo elemento che mi preoccupa è quello di una possibile eccezione di incostituzionalità, che potrebbe derivare, a mio modesto avviso, da due fattori. Anzitutto dal fatto che la norma in questione è discriminatoria, cioè impone un contributo ad una determinata categoria e non a tutti coloro i quali si trovano nelle medesime condizioni. È vero che l'onorevole Ministro, dinanzi alla Commissione della Camera, si è impegnato a porre anche le altre categorie nelle identiche condizioni, ma si tratta di un impegno futuro ed incerto.

Un altro motivo di perplessità nasce dalla forma stessa del contributo, che dovrà essere corrisposto da chi si trovi già in pensione, il che significa ledere dei diritti acquisiti da una determinata categoria. È vero che a superare sia l'uno che l'altro motivo di perplessità potrebbero concorrere altri argomenti: ad esempio quello della sostituzione della parola « contributo » con le altre « imposizione fiscale »; dopodiché non sarebbero più possibili eccezioni. Vado anzi più in là: dovrebbero essere colpiti i massimi di pensione dei dipendenti di tutti gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti. Questo sarebbe veramente un atto di giustizia; e la nostra affermazione è già stata accettata dal Ministro in sede di esame della legge sui previdenziali. A questo proposito, anzi, ritengo che, se vogliamo operare con una certa completezza, dobbiamo farci carico di tutti gli argomenti ed i temi che sono stati svolti durante quella discussione; quindi massimali, nonché problema della capitalizzazione: includere cioè la capitalizzazione in un limite non superiore al 20 per cento, applicando quella norma che era stata studiata in sede di discussione della legge sui previdenziali. Infatti solo attraverso una visione globale è possibile risolvere veramente e a fondo questo gravissimo problema, che è stato trattato dal progetto di legge Amodio, per altro giacente da parecchi mesi alla Camera.

Per la verità, sembra che oggi anche il Ministro sia giunto a certe conclusioni, quando, facendo presente che le pensioni del Fondo di previdenza sono esenti da ricchezza mo-

bile, ha proposto l'introduzione di un massimale pensionistico per tutti i Fondi speciali, con una ritenuta a scaglione. Quindi il Ministero ha accettato questo massimale, giungendo poi alla data del 1° gennaio 1968, per consentire l'iniziativa legislativa necessaria.

Ora ci troviamo di fronte ad un testo che desta perplessità dal punto di vista formale, mentre sono certo che ci trova tutti consenzienti dal punto di vista sostanziale. Su come il Ministro, poi, ritenga di tradurre in pratica la sua affermazione rimane un punto interrogativo; comunque, il meno che oggi si possa richiedere, per giungere all'approvazione dall'articolo in esame, sarebbe un impegno categorico da parte governativa circa una pronta emanazione di un provvedimento generale nel senso suddetto, per la quale il disposto dell'articolo stesso venisse ad essere abrogato.

Naturalmente mi rendo conto della difficoltà di approvare un articolo del quale è palese la debolezza dal punto di vista formale e giuridico; ma d'altra parte sento anche la responsabilità che ci deriverebbe dall'aver ritardato il corso del provvedimento in esame, così lungamente atteso dagli interessati. Desidererei pertanto che tutti i colleghi esprimessero il loro pensiero in merito, onde poter giungere ad una pronta definizione della questione; definizione che venga incontro sia alle attese dei pensionati, sia all'esigenza di non pregiudicare il concetto politico dell'entrata in funzione dei massimali, con la maggiore estensione possibile.

R O T T A . Ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 22, riferendomi anche ad una delle proposte avanzate dal relatore.

Questa debolezza dell'articolo è stata così ampiamente esposta dal collega Torelli che io non dovrei che fare riferimento a qualcuna delle situazioni che sono state illustrate. Egli infatti sostiene questa stessa tesi, che cioè non è possibile un trattamento diversificato per una certa categoria di persone che hanno vinto dei concorsi e avuto dei contratti di lavoro in cui era ben specificato

il loro trattamento; non è possibile abrogare o modificare sostanzialmente con una legge quelle che erano state le posizioni dell'una e dell'altra parte, cioè sia dei lavoratori che del datore di lavoro. Certamente lo articolo 22 è stato fatto per colpire delle pensioni che sono, all'evidenza, estremamente alte, ma d'altra parte bisogna anche che noi consideriamo che in molti di questi casi, se c'è un trattamento pensionistico sensibilmente elevato, c'è anche un fondo di riserva patrimoniale che a questo fine è stato costituito o si è venuto costituendo con i versamenti degli stessi interessati.

Giustamente è stato osservato che le persone che attualmente sono in pensione godono già di un trattamento elevato, che noi ora verremmo a modificare con l'articolo 22. Quindi la presente legge verrebbe ad abrogare dei diritti acquisiti. Proprio in questi giorni la Corte costituzionale si è pronunciata negativamente su una legge analoga. Quindi noi finiremmo col ritardare gli effetti di una legge che è giustissima e molto attesa soprattutto da parte dei piccoli pensionati, se lasciassimo questo articolo 22, che ha bisogno di una discussione ampia non soltanto perchè lede diritti quesiti, ma anche perchè appare incostituzionale. Noi cioè verremmo ad emanare una legge sulla quale certamente ci saranno delle opposizioni, che invece si potrebbero evitare con l'abrogazione dell'articolo 22. Si avrebbe così modo di riflettere meglio sulla questione degli alti pensionamenti vigenti, non solo in questo ma in tutti gli enti che, come diceva giustamente il collega Torelli, sono sottoposti alla vigilanza della Corte dei conti, per fare poi una legge con la quale non si colpisca qualcuno in particolare ma si dia una soluzione unica valida per tutti i casi di alti pensionamenti. Una proposta sensata in questo senso potrebbe essere quella di sottoporre ad una imposta, di ricchezza mobile o altro, tutti i pensionamenti che vadano oltre un certo limite, emanando una legge che possa, se non soddisfare completamente dal punto di vista economico, perlomeno trovare consenzienti, per un senso di giustizia e di solidarietà verso le altre categorie

che hanno pensioni più basse, tutte le persone che ne vengano colpite.

Quindi io insisto, pregando gli onorevoli colleghi di riflettere sulle considerazioni che ho fatto, da una parte sull'abrogazione dell'articolo 22 e dall'altra sulla sollecita approvazione del disegno di legge così modificato, in modo che coloro che sono in attesa dei miglioramenti non restino ulteriormente delusi. La norma dell'articolo 22 potrà poi essere oggetto di una discussione generale per l'emanazione di una legge a parte, riguardante tutte le categorie di persone che godono di pensioni sensibilmente elevate.

B E R M A N I . Io avevo già accennato a quella che è la nostra opinione. Qui ci troviamo di fronte ad interessi contrastanti: da una parte c'è tutta la grande massa dei telefonici che godono di piccole pensioni ed hanno quindi urgenza, come è stato fatto continuamente presente, che questa legge vada subito in porto, giacchè la loro situazione di bisogno è assillante; e dall'altra ci sono i titolari delle grandi pensioni, che sollevano un problema che dal punto di vista della giustizia appare fondato. Cioè essi dicono: perchè dobbiamo essere toccati soltanto noi e non anche gli altri che si trovano in identiche condizioni? Però io già l'altra volta dicevo che, se noi modifichiamo o abroghiamo l'articolo 22, la conseguenza sarà che l'iter della legge si fermerà e ne resterà danneggiata tutta la grande massa dei telefonici.

D'altra parte, questo articolo 22, se lo lasciamo, potrà servire, secondo me, di sprone al Governo affinchè prenda i provvedimenti necessari, che d'altronde ha già preannunciato, per estendere la limitazione delle pensioni elevate anche alle altre categorie.

D'altronde, c'è anche un altro motivo per approvare la legge così com'è: non casualmente è stato stabilito che l'applicazione dell'articolo 22 avverrà dal 1° gennaio 1968. Ci sono quindi circa sei mesi di tempo, e non soltanto pochi giorni o qualche settimana, per prendere tutti i provvedimenti in ordine alle altre categorie; e se questi non venissero adottati, noi faremmo sempre in tempo ad

emanare in dicembre una legge che sospenda l'efficacia dell'articolo 22. Non è perciò necessario che questo venga fatto oggi in attesa del provvedimento generale. Noi tutti riteniamo che la norma dell'articolo 22 sia giusta e, proprio perchè la legge è uguale per tutti, il provvedimento preso per i telefonici verrà certamente esteso anche alle altre categorie.

Si è osservato che intanto operiamo un'ingiustizia; ma il Ministro si è già impegnato ad attuare entro la fine dell'anno l'atto di giustizia da tutti invocato: un lasso di tempo di sei mesi è sufficiente per prendere tutti i provvedimenti necessari a questo proposito.

B O C C A S S I . Io ho seguito tutti quanti gli oratori che mi hanno preceduto e penso che i colleghi Torelli e Bermanni si siano avvicinati più degli altri alla soluzione del problema. In effetti ci troviamo di fronte ad una ingiustizia da una parte e una ingiustizia dall'altra, ma per poter correggere l'ingiustizia a danno di poche unità perpetueremo una ingiustizia, che dura da tre anni, a carico di cinquemila telefonici che attendono giustamente il miglioramento della loro modesta pensione. Comunque io non avrei nessuna perplessità in ordine all'ingiustizia che si fa a poche unità di telefonici con l'articolo 22, quanto sul fatto (che è già stato rilevato come anticostituzionale) che si adotti una limitazione per una determinata categoria e non per tutte quante.

Ebbene, lasciando permanere l'articolo 22 nel testo del disegno di legge, noi facciamo quello che ha detto il collega Bermanni, cioè abbiamo una maggiore garanzia che il Governo mantenga l'impegno già preso di presentare un provvedimento di legge che estende quel trattamento a tutte le categorie. Quindi, cerchiamo, come ha suggerito il relatore Torelli, di impegnare ancor più il Governo a presentare in termine utile questo provvedimento. Se poi il Governo non farà niente, prenderemo noi l'iniziativa e cercheremo noi di varare i provvedimenti necessari.

Questa è la sostanza della questione. Altrimenti, emendando l'articolo 22, si fermerà

la legge, arrecando un danno alle cinquemila persone che attendono i miglioramenti dal 1965.

B E R M A N I . Se sorgerà una questione di costituzionalità, gli interessati la faranno valere, ma non è che con questo verrà annullata tutta la legge: verrà annullato solo l'articolo 22.

V A L S E C C H I , relatore. Se già in partenza si ha il sospetto che la norma sia anticostituzionale, non la si deve adottare.

F I O R E . A me sembra che si sia perduta di vista la lunga discussione che è avvenuta alla Camera dei deputati su questo problema e che ha avuto come base di partenza la proposta di un emendamento col quale stabilire un massimale di 600.000 lire per le pensioni dei telefonici; perchè — rendiamoci conto anche di questo — la verità è che nel nostro Paese, di fronte a pensioni di 12-15 mila lire, abbiamo lo scandalo di pensioni che superano le 600.000 lire mensili, arrivando persino ad un milione e mezzo, due milioni. È questo che ha colpito la gran massa dei pensionati e l'intera opinione pubblica. Ha infatti suscitato enorme scalpore nel Paese la notizia, diffusa dai giornali, che il direttore generale della SIP era andato in pensione con due milioni al mese. È evidente che, nel discutere il primo provvedimento sulle pensioni che si è presentato alla Camera dei deputati, e che è stato appunto quello concernente i telefonici, si sia posta attenzione a questo problema e si è proposto il massimale di 600.000 lire mensili. Ne è scaturita una lunga discussione; è stato costituito un piccolo comitato, che ha esaminato tutte le proposte ed ha poi relazionato in una seduta, nella quale è intervenuto personalmente anche il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ha suggerito un emendamento di compromesso. « Il ministro Bosco » — dice il resoconto sommario — « in relazione alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta » — nella quale era sorta la questione circa l'esenzione di tali pensioni dall'imposta di ricchezza mobile — « fa presente che le pensioni del Fon-

do di previdenza dei telefonici, come quelle degli altri Fondi speciali, sono in effetti esenti dall'imposta di ricchezza mobile e propone che il problema dell'introduzione di un massimale pensionistico sia risolto per tutti i Fondi speciali mediante una ritenuta a scaglioni, da devolversi al Fondo sociale dell'assicurazione obbligatoria, a partire dalle pensioni eccedenti 7 milioni e 200 mila lire annue ».

Badate che questo articolo 22 e il disegno di legge Amodio non mi trovano consenzienti al cento per cento, anzi tutt'altro, perchè in questo modo si tenta un *escamotage* per togliere di mezzo la riforma del pensionamento, che è tutt'altra cosa; perchè è evidente che il problema dell'aumento delle pensioni di 12-15 mila lire mensili non si risolve facendo versare qualche milione ai titolari di pensioni che vadano al di là delle 600.000 lire al mese.

Però ad un certo punto della discussione di questo disegno di legge alla Camera dei deputati il ministro Bosco propose transattivamente di stabilire, non un massimale, ma una detrazione a scaglioni sulle alte pensioni, assumendosi tuttavia l'impegno formale di presentare un provvedimento generale. Di fronte alle osservazioni di alcuni Commissari, riconosciute esatte, egli propose di stabilire la decorrenza della norma relativa al Fondo di previdenza del personale telefonico, a partire dal 1º gennaio 1968, onde consentire nel frattempo la predisposizione delle iniziative legislative necessarie per l'applicazione ad altre categorie in analoghe condizioni. È lo stesso Ministro che ha proposto di spostare al 1º gennaio 1968 l'entrata in vigore dell'articolo 22 del disegno di legge, che per tutto il resto esplicherà invece immediatamente i suoi effetti, per avere in questo lasso di tempo la possibilità di predisporre un provvedimento che risolva tutte le altre questioni. Ciò mi pare abbastanza chiaro e direi quasi che non ci sia bisogno di un ordine del giorno per invitare il Ministro a mantenere l'impegno assunto.

In queste condizioni non credo si possa accettare l'emendamento soppressivo, perchè ciò avrebbe come risultato pratico che il disegno di legge tornerebbe alla Camera dei

deputati, la quale evidentemente, dopo una discussione protrattasi per parecchie settimane e conclusasi finalmente con un accordo sull'emendamento proposto dal Ministro, non potrebbe accettare la modifica da noi apportata al disegno di legge. Allora avremmo un'altra formulazione dell'articolo 22, più o meno drastica, non lo so, ma è certo che il disegno di legge tornerebbe ancora una volta al Senato e, naturalmente, non in tempo utile, ma dopo le vacanze estive. Secondo me, l'emendamento soppressivo è inutile, perchè ormai siamo su questa strada e non si può tornare indietro.

L'approvazione da parte nostra dell'articolo 22 così com'è significa invece ricordare al Governo l'impegno da esso assunto, poichè le detrazioni su queste pensioni elevate si faranno dal 1º gennaio 1968. E poi, guardate: io non sono un costituzionalista, non mi intendo di diritto costituzionale, poichè sono un modestissimo organizzatore sindacale; ma se facciamo una questione di costituzionalità, allora tutta la legge 21 luglio 1965, n. 903, sarebbe incostituzionale, perchè non è lecito affondare le mani in un Fondo per distribuirlo agli altri.

Comunque il problema in questo momento non può essere risolto che nel modo che ho accennato, per economia di tempo e per giustizia nei confronti di tutti i modesti pensionati. Essi aspettano da anni questo provvedimento, perchè hanno pensioni veramente di fame, soprattutto quelli che sono andati in pensione in data anteriore al 1º gennaio 1948 e per i quali, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge, si aumenta del 60 per cento il trattamento di cui finora frui-vano. Possiamo dire a questi pensionati di aspettare ancora per chissà quanto altro tempo — dato che non si sa quando verrebbe approvato il disegno di legge — solo perchè ci sono quattro, cinque, dieci dirigenti i quali verrebbero colpiti dalla detrazione stabilita nell'articolo 22? Quando verrà il provvedimento di carattere generale, faremo naturalmente una lunga discussione, perchè io non credo a quello che diceva il collega Rotta, che si tratta di diritti acquisiti, che questa gente ha impegnato il proprio patrimonio, eccetera. Non esageriamo: c'è una

percentuale delle retribuzioni non pagata col loro contributo. E poi, questa contribuzione è avvenuta per anni, per decenni, alla Previdenza sociale, la cui pensione base si calcola sul valore delle marche assicurative versate; chi aveva uno stipendio di sei-sette-ottocento mila lire al mese, versava al Fondo adeguamento pensioni un'aliquota molto forte, pur ricevendo poi una pensione relativamente modesta, perchè le marche assicurative erano quelle. Io penso anche che chi prende due milioni e mezzo al mese di stipendio — infatti per ricevere una pensione di due milioni, che è uguale all'80 per cento dello stipendio, occorre percepire due milioni e mezzo al mese — può durante la sua vita lavorativa risparmiare qualche cosa. Si è parlato qui del riscatto dei contributi da parte di coloro che prima del 1939 riscuotevano 800 lire al mese e non potevano essere assicurati perchè il legislatore di allora presumeva che con quell'emolumento mensile potevano pensare per conto proprio a provvedersi per gli anni della vecchiaia; perciò chi percepiva due milioni e mezzo al mese avrà provveduto a fare dei risparmi e quindi non lo mettiamo in difficoltà economiche se approviamo l'articolo 22! Del resto, se finora prendeva una pensione di due milioni al mese, dopo ne prenderà una di un milione e trecento o un milione e quattrocento mila e quindi non sarà ridotto alla miseria. Non dobbiamo preoccuparci di questa situazione, non dobbiamo strapparci le vesti perchè questi « poveri disgraziati » vedranno ridotte di qualche centinaio di migliaia di lire le loro pensioni, quando non facciamo altrettanto per quelli che hanno pensioni di 15.000 lire al mese e non troviamo la possibilità di migliorarle.

A N G E L I N I . Io sono d'accordo sul mantenimento dell'articolo 22. Non sto qui a ripetere quello che è stato detto a proposito di certe pensioni che hanno prodotto una reazione nell'opinione pubblica di fronte all'entità veramente misera della maggior parte delle altre pensioni. Potrei aggiungere che il più alto funzionario dello Stato, di grado primo, percepisce, se non erro, una pensione che non arriva alle 400.000 lire

mensili. Per conseguenza ritengo logico e giusto che per le alte pensioni ci sia un ridimensionamento come previsto dall'articolo 22, la cui efficacia avrà decorrenza dal 1° gennaio 1968, con l'impegno però da parte del Governo che per quella data si dovrà provvedere al ridimensionamento di tutte le alte pensioni erogate da Enti ed Istituti sottoposti alla vigilanza della Corte dei conti.

L'unica osservazione giusta che io ho sentita l'altro giorno è stata quella del senatore Massobrio, quando ha detto: « Ma perchè si deve cominciare proprio da questa categoria nel limitare le pensioni? Sembra quasi che si voglia infliggere una punizione ai telefonici ». Si tratta di una considerazione che ha un fondamento, perchè si dovrebbe affrontare il problema nel suo insieme, per tutti i pensionati che fruiscono di pensioni così elevate.

Perciò io proporrei di mantenere l'articolo 22 e di aggiungerci un comma nel quale si dica che tali ritenute avranno inizio dal giorno in cui analogo provvedimento sarà preso per tutte le pensioni superiori a 7 milioni e 200.000 lire annue.

Se poi non si volesse fare una modifica dell'articolo 22, allora io proporrei un ordine del giorno nel quale si dica che, in conseguenza dell'articolo 22 e dell'impegno assunto dal Governo, resta inteso che le ritenute previste dallo stesso articolo 22 avranno inizio quando analogo provvedimento sarà preso per le altre categorie.

Z A N E . Mi pare che non si possa sospendere l'efficacia di una legge mediante un ordine del giorno. Ci vuole una iniziativa parlamentare.

A N G E L I N I . Nella legge c'è già un rinvio al 1° gennaio 1968: con l'ordine del giorno ci garantiremmo maggiormente — nel caso non si voglia accettare l'emendamento aggiuntivo da me proposto — che l'impegno assunto dal Governo venga mantenuto. Si capisce che se per il 1° gennaio il Governo non avrà presentato un provvedimento nel senso indicato, lo faremo noi.

B E R M A N I . In ogni caso, faremo sempre in tempo a sospendere a dicembre

l'efficacia di questa legge mediante un nuovo provvedimento legislativo.

B R A M B I L L A. La seconda proposta del collega Angelini a mio avviso avrebbe questo difetto: che un ordine del giorno non è decisamente impegnativo per il Governo e comunque non può mutare una legge. Se noi approviamo il disegno di legge, l'ordine del giorno deve essere inteso ad impegnare il Governo a presentare per quell'epoca i provvedimenti (per i quali, del resto, un impegno già esiste) relativi alle altre categorie. Il senatore Torelli, sempre molto attento ed acuto, ha detto che noi siamo tutti d'accordo nel dare l'avvio ad una soluzione di questo problema; c'è solo una questione di forma. In effetti siamo tutti d'accordo che bisogna regolamentare le pensioni alte sulla base del principio contenuto nell'articolo 22, ma bisogna che andiamo verso una regolamentazione generale arrivando a definire dei massimali, perchè oggi, di fronte a fondi così diversi e a trattamenti così aberranti, c'è il *caos* in questo campo.

Quindi io sarei favorevole alla proposta di approvare la legge così come ci è pervenuta dalla Camera dei deputati e di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a definire, entro il termine previsto dall'articolo 22, la situazione delle altre categorie. Se modificiamo il disegno di legge, corriamo il rischio di rinviarne per molto tempo l'approvazione definitiva. Teniamo presente che ci sono migliaia e migliaia di persone che attendono il varo di questa legge e non possiamo metterci contro di loro.

V A R A L D O. Desidero dichiarare che sono personalmente favorevole all'emendamento soppressivo, perchè ritengo che l'articolo 22 sia da abrogare per diversi motivi: prima di tutto perchè non lo trovo logico, in quanto gli interi stipendi sono stati sottoposti a contributi e quindi le pensioni devono corrispondere ai contributi versati in base allo stipendio percepito; inoltre perchè questa limitazione delle pensioni riguarda solo la categoria dei telefonici. Si è detto che il Ministro prenderà analoghi provvedimenti per le altre categorie, ma non basta la pro-

messa del Ministro: bisogna che quei provvedimenti vengano approvati dal Parlamento. Quante volte ci siamo trovati di fronte a provvedimenti promessi, che poi non sono venuti. La promessa del Ministro è una bella cosa, ma non è sufficiente.

Si è detto anche che sopprimendo l'articolo 22 si ritarderebbe il varo della legge, ma io non nutro preoccupazioni al riguardo: la Camera dei deputati potrà approvare rapidamente il disegno di legge così modificato; se poi si impunta a voler introdurre questo articolo sotto un'altra forma, sarà essa ad assumersi la responsabilità del ritardo dell'approvazione definitiva, responsabilità che del resto si è già assunta facendo una norma di carattere particolare invece che un provvedimento di ordine generale.

Io sarei prontissimo a dire che queste pensioni devono essere soggette all'imposta di ricchezza mobile; non si comprende come, al di sopra di un certo limite, l'aliquota di ricchezza mobile non venga applicata. Ma facciamo una legge logica, non un provvedimento illogico che corre il rischio di essere qualificato incostituzionale in quanto concerne solo una piccola categoria.

C A P O N I. Comunque, lei non è per la limitazione delle pensioni alte. Bisogna dirle le cose.

V A R A L D O. Io direi che voi non siete per gli stipendi alti.

M A S S O B R I O. Signor Presidente, signor Sottosegretario e colleghi tutti, desidero ribadire quanto ho detto prima, in occasione della seduta della settimana scorsa, circa la necessità di considerare in primo luogo l'urgenza del provvedimento che stiamo esaminando, che del resto è nei propositi di tutti. Nessuno di noi in questo momento non riconosce l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge.

Qualsiasi risultato possa scaturire da questa discussione, io invito calorosamente tutti a non dimenticare che il provvedimento dovrebbe comunque essere approvato prima della chiusura dei lavori parlamentari, dato lo stato di necessità in cui versa la categoria interessata, cui mi onoro di appartenere e

della quale conosco pertanto la reale situazione.

Desidero ora dichiararmi contrario all'articolo 22 e spiegare il motivo della mia posizione. Il testo dei precedenti articoli è stato oggetto di trattative lunghissime tra sindacati, datori di lavoro, Previdenza sociale, Ministero del lavoro. Ora, ad un certo punto, si è voluto aggiungere quello che è l'attuale articolo 22, la cui sostanza non è stata minimamente sottoposta a chi ha contribuito all'elaborazione del provvedimento: questo è un motivo che i sindacalisti dovrebbero sentire in modo particolare, e che sul piano della logica mi sembra presenti una certa validità.

L'altra ragione per cui ho sottoscritto lo emendamento soppressivo è la seguente. Io non metto in dubbio la volontà del Ministro circa il prossimo varo di una nuova legge sulla materia; ma, come diceva il collega Varaldo, non sempre i buoni propositi sono seguiti dalle azioni, per cui dubito fortemente che entro l'anno possa essere varata una legge di tanta delicatezza. Ad ogni modo, anche se ciò dovesse verificarsi, la nuova legge non potrebbe certo accogliere il disposto dell'articolo 22 nell'attuale formulazione, che tante perplessità ha sollevato e che a tante critiche ci esporrebbe sicuramente in sede di applicazione, per le sperequazioni cui darebbe luogo. Tra l'altro, era proprio necessario cominciare dai pensionati, per fare un po' di pulizia? Esistono ben altri settori, che si muovono con particolare disinvoltura attraverso le frodi più vergognose, nell'ambito della vita nazionale: invece abbiamo ancora una volta colpito i più deboli.

Io potrei quindi anche essere disposto a firmare un altro provvedimento il cui contenuto fosse analogo a quello dell'articolo 22, ma concepito in altri termini; che ponesse cioè tutti sullo stesso piano.

Questi sono i motivi per i quali sottoscrivo l'emendamento soppressivo; ad una condizione, però: che la Camera si impegni ad approvare definitivamente il disegno di legge prima dell'inizio delle ferie estive. Volendo, tutto è possibile: dipende degli atteggiamenti che si assumono.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo anzitutto manifestare la mia meraviglia per la discussione che si sta svolgendo in questa Commissione. Alla Camera ho partecipato anche ai lavori della Sottocommissione incaricata dell'esame particolareggiato del provvedimento, e posso dire che vi è stata unanimità di intenti e di posizioni.

Un altro motivo di meraviglia è costituito per me dal fatto che si individua nel Governo il responsabile di una certa situazione. Lo ordine del giorno in base al quale è stato formulato l'articolo 22 venne presentato dal relatore, all'altro ramo del Parlamento, a nome di tutti i componenti della Sottocommissione ed il Governo si è limitato a condividere una posizione che era emersa unanime.

Si tratta del resto di un provvedimento che deve essere approvato entro il 1967 e che verrebbe a determinare una situazione da tutti riconosciuta nuova. Ora perchè chiudere gli occhi di fronte ad una situazione di carattere generale, che tutti riteniamo debba essere modificata?

Alla Camera ci si è trovati di fronte agli stessi problemi cui si è trovata di fronte la Commissione del Senato e per risolverli sono state avanzate parecchie proposte. Da una parte si sosteneva la necessità di approvare il provvedimento senza modifiche, in attesa di poterne varare uno di carattere più generale, che inquadri tutte le categorie. Dall'altra si rilevava l'inopportunità di lasciare permanere pensioni che sono ritenute non giustificate o perlomeno troppo alte.

Si è quindi addivenuti all'articolo 22, con un impegno di tutti i commissari, fatto poi proprio dal Governo, per l'approvazione tempestiva di un provvedimento che copra tutto l'arco di questi Fondi speciali. Di qui la fissazione della data del 1° gennaio 1968, che consente un lasso di tempo che si considera sufficiente per presentare il provvedimento in questione e farlo approvare da entrambi i rami del Parlamento. Alla Camera dei deputati c'è stata l'unanimità e mi auguro che ci sia anche al Senato, perchè, se siamo d'accordo che bisogna ritoccare le pensioni che superano i 7.200.000 lire all'anno, se c'è un impegno generale e facciamo tutti

uno sforzo, Governo e Commissioni competenti, per presentare ed approvare entro il 31 dicembre 1967 il nuovo provvedimento che venga a modificare la situazione di tutti gli altri settori, io credo che il lasso di tempo a disposizione sia sufficiente. Così, poichè questo articolo 22 va in vigore il 1° gennaio 1968, determiniamo per quella data una situazione identica per tutti e non creiamo situazioni anomale, come qualche senatore potrebbe ritenere se venisse varata solo la norma dell'articolo 22, che si riferisce unicamente ai telefonici.

Come rappresentante del Governo, sono ben lieto di accogliere tutti gli ordini del giorno che in tal senso venissero presentati dalla Commissione lavoro del Senato per impegnare ulteriormente il Governo a presentare in tempo un provvedimento legislativo generale, che possa essere approvato da entrambi i rami del Parlamento entro il 31 dicembre 1967; ma si tratta di un impegno già assunto dal Governo.

Mi pare, quindi, che si possa stare tutti tranquilli che entro quest'anno verrà presentato un provvedimento che estenda a tutte le altre categorie quanto stabilito dall'articolo 22 del presente disegno di legge.

In questo senso, il Governo non può che esprimersi in maniera contraria all'emendamento soppressivo dell'articolo 22.

M A S S O B R I O. Facciamo l'ipotesi — che potrebbe verificarsi — che entro il 31 dicembre il Governo, con tutta la sua buona volontà, non riuscisse a portare in porto il provvedimento generale: in quale condizione verrebbero a trovarsi i telefonici, dato che l'articolo 22 entra in vigore il 1° gennaio 1968?

A N G E L I N I. Allora si farebbe una apposita legge per sospenderne gli effetti.

M A R T O N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io credo che non si verificherà l'ipotesi affacciata dal senatore Massobrio, se c'è buona volontà da parte di tutti. Posso assicurare che da parte del Governo si sta già predisponendo il provvedimento in questione: certamen-

te entro il 31 dicembre esso potrà essere approvato.

P R E S I D E N T E. Senatore Rotta, lei mantiene il suo emendamento?

R O T T A. Sì, lo mantengo.

V A L S E C C H I, *relatore*. Prima di discutere l'emendamento presentato dal senatore Rotta, io ho il dovere di riferire alla Commissione sui contatti che ho avuto con il Presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati per sapere che cosa sarebbe avvenuto nell'ipotesi che il Senato avesse emendato o soppresso l'articolo 22. Il Presidente della Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento mi ha detto di ritenere che un eventuale emendamento soppressivo dell'articolo 22 sarebbe stato accettato dalla Camera dei deputati e che la legge verrebbe approvata rapidissimamente; però egli ha aggiunto che non poteva dare assicurazioni certe sull'atteggiamento della Commissione.

Al senatore Rotta, il quale ha affermato che io nella mia relazione avevo accennato ad un emendamento soppressivo, devo dire che ciò non risponde a verità, come risulta dal verbale della seduta precedente.

Nel corso della discussione si sono determinate, a mio parere, tre posizioni: una soppressiva dell'articolo 22, una emendativa ed una di approvazione della legge senza emendamenti. Ora io vorrei ricordare agli onorevoli colleghi della Commissione che, per quanto la si sia ridotta ai minimi termini, la sostanza dell'articolo 22 è di carattere fondamentale. Intanto faccio osservare — l'avevo già accennato, ma consentitemi che lo ricordi di nuovo — che il testo è formulato male e che quindi andrebbe corretto, in quanto si intende che l'aliquota del 16 per cento si applica non all'intera pensione ma a quella che va dai 7.200.000 lire ai 12 milioni.

Inoltre, può lo Stato effettuare una trattenuta su un patrimonio privato? Lo Stato può stabilire un'imposta, ma non una trattenuta di quel genere, che a mio parere sarebbe anticostituzionale anche perchè rivolta solo ad

una categoria. Oltretutto il Governo si è già impegnato a portare tutte le pensioni all'80 per cento dell'ultimo stipendio percepito, il che contrasta con il disposto dell'articolo 22; avremmo cioè una legge generale di un certo tenore ed una legge particolare di tenore opposto.

Vi è inoltre una pericolosità sostanziale, nell'articolo 22. Probabilmente, a cominciare dall'anno prossimo, i titolari delle pensioni in questione, d'accordo con le aziende, verseranno i contributi fino al massimale di lire 7.200.000, e per la parte rimanente si copriranno con assicurazioni private, sulle quali lo Stato non potrà intervenire.

Questi i difetti del provvedimento, che però è vivamente atteso dai piccoli pensionati, per cui ci corre l'obbligo di fare qualsiasi sforzo perchè si giunga alla conclusione più rapida possibile, anche se poi sarà indispensabile procedere ad interventi perequativi. Non si discute infatti sulla legittimità di pensioni formate col contributo e del lavoratore e delle aziende pubbliche: vi è però una tale differenza tra pensione e pensione, quale una società che si rispetti non può tollerare. E poi anche necessario rivedere quel principio della legge generale in base al quale deve esservi una correlazione tra stipendio e pensione; bisognerà cioè, in una formulazione futura, evitare il ripetersi degli attuali inconvenienti.

In considerazione di tutto questo mi riprometto di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a perequare tutte le pensioni di Fondi speciali, delegandolo, eventualmente con una successiva legge, a portare la data di entrata in vigore dell'articolo 22 al momento dell'entrata in vigore del provvedimento di carattere generale. Noi crediamo che questo sarà pronto per la data indicata dal Governo, ma, nell'ipotesi che non lo fosse, desideriamo evitare ogni ingiustizia.

L'altra possibilità sarebbe quella di modificare l'articolo 22, sia nella formulazione che nella decorrenza, fidando poi nell'approvazione del testo modificato da parte della Camera; così da non frapporre altri indugi al pagamento delle nuove pensioni.

Comunque, se l'onorevole Sottosegretario accettasse l'ordine del giorno cui ho accen-

nato, sarei disposto ad accogliere il disegno di legge nella sua attuale formulazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 22 proposto dal senatore Rotta.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 22.

(È approvato).

Sono stati presentati alcuni ordini del giorno, largamente convergenti.

Quello del senatore Valsecchi è così formulato:

« La 10ª Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 2252, già approvato dalla Camera dei deputati, ne condivide pienamente lo spirito e il contenuto tendente:

a) a migliorare il trattamento pensionistico dei dipendenti telefonici, rimasto arretrato rispetto al movimento del costo della vita, ai miglioramenti accordati ad altre categorie a fondo speciale, alle perequazioni intervenute nello stesso sistema obbligatorio generale;

b) a far rientrare in termini più consoni agli effettivi bisogni, così come previsto dalla Costituzione, talune pensioni dei telefonici che sono state costituite con larghezza eccessiva mediante il contributo congiunto degli aventi diritto e delle aziende pubbliche.

Ciò premesso, la 10ª Commissione non può nascondersi che l'articolo 22, così come è formulato, può dar luogo a fondate riserve, sia perchè contraddittorio nella stesura, sia perchè, toccando la delicata materia dei diritti quesiti di una e non di altre categorie, potrebbe provocare eccezioni e ricorsi di illegittimità costituzionale.

La Commissione pertanto, preso atto della volontà del Governo sull'argomento, già manifestata alla Camera nella seduta del 17 maggio 1967, impegna il Governo a predisporre e a presentare urgentemente alle Camere un disegno di legge che riaffermi:

1) la perequazione delle pensioni affermate nell'articolo 22 per la categoria dei te-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

66ª SEDUTA (5 luglio 1967)

lefonici e per tutte le categorie di pensione a regime speciale o sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria;

2) il rispetto applicativo del criterio generale, accolto nella legge 21 luglio 1965, n. 903, per il quale la pensione annua non deve scendere, ove possibile, con le detrazioni, al di sotto dell'80 per cento dello stipendio lordo del beneficiario della pensione;

3) il tassativo divieto alle pubbliche Amministrazioni di concorrere con propri contributi alla formazione di pensioni che superino il massimale prefissato di lire 7.200.000 annue.

La Commissione invita altresì il Governo a presentare, ove occorra, un disegno di legge per il rinvio della data di entrata in vigore dell'articolo 22, così che coincida con l'entrata in vigore del disegno di legge generale sopra richiesto.

Con queste garanzie e a queste condizioni, la 10ª Commissione del Senato approva il disegno di legge n. 2252 ».

Mi pare che il secondo comma non sia opportuno. Io ritengo infatti che nell'approvare una legge o un articolo non si possa dire che ci sono delle riserve.

V A L S E C C H I , *relatore*. Si può sopprimere il comma.

P R E S I D E N T E . Inoltre, per quanto riguarda il successivo punto 2), è da osservare che la legge n. 903 non afferma che la pensione non deve essere inferiore all'80 per cento. Quindi la citazione non rispecchia perfettamente il contenuto della norma delegata.

B R A M B I L L A . C'è un'altra osservazione da fare, e cioè che la delega si riferisce alle pensioni dell'assicurazione generale e non dei fondi speciali.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è possibile accettare la formulazione dell'or-

dine del giorno Valsecchi. Non faccio osservazioni di sostanza, ma di forma.

V A L S E C C H I , *relatore*. Ma non è possibile in un ordine del giorno invocare dal Governo la tempestiva presentazione di un disegno di legge?

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questa è un'altra cosa.

P R E S I D E N T E . Il senatore Angelini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione del Senato, approvando l'articolo 22 del disegno di legge numero 2252, impegna il Governo a presentare con tempestività non oltre il 1º gennaio 1968 analoghi provvedimenti per tutti i trattamenti pensionistici, eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue erogati da enti ed istituti sottoposti al controllo della Corte dei conti ».

Inoltre i senatori Macaggi e Bermani propongono il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione permanente (lavoro e previdenza sociale) del Senato, nell'atto di approvare il disegno di legge n. 2252 nella formulazione già approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1967, richiama particolarmente l'attenzione del Governo sull'articolo 22, che la Commissione ha accolto dopo ampia discussione, con l'intendimento che esso costituisca precedente legislativo impegnativo del Governo alla sollecita presentazione di norme equiparative al trattamento dei telefonici, quale risultante dal predetto articolo 22, per tutte le categorie in analoghe condizioni, coerentemente agli intendimenti già specificatamente espressi al riguardo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale alla Camera dei deputati;

impegna pertanto il Governo alla presentazione nel più breve tempo, e comunque entro il corrente anno 1967, del relativo provvedimento legislativo ».

Z A N E . C'è una profonda diversità tra l'ordine del giorno proposto dai senatori Macaggi e Bermani e quello del senatore Angelini. Mi pare che sia più accettabile la formulazione proposta dal collega Angelini poiché è più comprensiva, estendendo l'invocata equiparazione anche ai dipendenti di quegli enti che non siano sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; altrimenti, i dipendenti dell'I.N.A., per esempio, ne sarebbero esclusi. È preferibile perciò la formulazione: « enti ed istituti sottoposti al controllo della Corte dei conti ».

P R E S I D E N T E . Senatore Valsecchi, intende mantenere il suo ordine del giorno?

V A L S E C C H I , *relatore*. Sì, signor Presidente. Potrei anche essere d'accordo sull'ordine del giorno Angelini o su quello Macaggi e Bermani, ma desidero insistere sui due concetti che ho espresso nel mio ordine del giorno ai punti 2 e 3.

Tenendo conto di talune osservazioni, l'ordine del giorno sarebbe così formulato:

La 10ª Commissione permanente (lavoro e previdenza sociale) del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 2252, già approvato dalla Camera dei deputati, ne condivide pienamente lo spirito ed il contenuto tendente:

a) a migliorare il trattamento pensionistico dei dipendenti telefonici, rimasto arretrato rispetto al movimento del costo della vita, ai miglioramenti accordati ad altre categorie a fondo speciale, alle perequazioni intervenute nello stesso sistema obbligatorio generale;

b) a far rientrare in termini più consoni agli effettivi bisogni, così come previsto dalla Costituzione, talune pensioni dei telefonici, che sono state costituite con larghezza eccessiva mediante il contributo congiunto degli aventi diritto e delle aziende pubbliche.

La Commissione pertanto, preso atto della volontà del Governo sull'argomento, già manifestata alla Camera nella seduta del 17 maggio 1967, impegna il Governo a predi-

sporre e a presentare urgentemente al Parlamento un disegno di legge che riaffermi:

1) la perequazione delle pensioni, come risultanti in base all'articolo 22, per la categoria dei telefonici e per tutte le categorie con pensioni a regime speciale o sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria;

2) il rispetto applicativo del criterio generale, accolto nella legge 21 luglio 1965, n. 903, in base al quale la pensione annua non deve scendere, ove possibile, con le detrazioni, al di sotto dell'80 per cento dello stipendio lordo del beneficiario della pensione;

3) il tassativo divieto alle pubbliche amministrazioni di concorrere, con propri contributi, alla formazione di pensioni che superino il massimale prefissato di L. 7 milioni 200 mila annue;

La Commissione invita altresì il Governo a presentare, ove occorra, un disegno di legge per il rinvio della data di entrata in vigore dell'articolo 22, cosicché coincida con l'entrata in vigore del disegno di legge più generale sopra richiesto.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero far rilevare al senatore Valsecchi che arriviamo all'ordine del giorno dopo una discussione che è stata tutta imperniata sull'impegno del Governo a presentare un disegno di legge che estenda quanto è stabilito nell'articolo 22 del presente provvedimento anche ad altre categorie, e che l'ordine del giorno non dovrebbe essere che la conseguenza di questa discussione. Per quanto concerne, quindi, la parte dell'ordine del giorno Valsecchi nella quale si richiama il Governo alla osservanza di questo impegno già assunto di fronte alle Commissioni del Senato e della Camera, io concordo perfettamente e dichiaro di accetterla come impegno. Il senatore Valsecchi, però, vuole anche impegnare il Governo a fare in un certo modo questo provvedimento e su tale parte non posso concordare; quindi lo pregherei o di fermarsi alla prima parte oppure di formulare questa seconda parte come raccomandazione.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

66ª SEDUTA (5 luglio 1967)

T O R E L L I . Le parti importanti dell'ordine del giorno Valsecchi sono quelle contenute nel punto 1 e nel paragrafo finale; infatti i punti 2 e 3 riguardano il modo di compilare la futura legge. Pertanto ritengo che il punto 1 e la parte finale potrebbero essere accettati come impegno e i punti 2 e 3 come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda gli ordini del giorno Angelini, Macaggi e Bermani, osservo che essi sono identici nella sostanza. Invito quindi i presentatori ad unificarli.

A N G E L I N I . Ritiro il mio ordine del giorno e sottoscrivo quello dei senatori Macaggi e Bermani.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto l'ordine del giorno presentato dai senatori Macaggi, Angelini e Bermani.

B R A M B I L L A . Signor Presidente, se verrà posto in votazione l'ordine del giorno Valsecchi, dichiaro che voterò contro la parte finale, perchè superata dall'accoglimento, da parte del Governo, dell'ordine del giorno Macaggi, Angelini e Bermani, che io condivido pienamente.

P R E S I D E N T E . Siamo ancora in tema di formulazione. Il Governo accetterebbe, quindi, come raccomandazione i punti 2, 3 e la parte finale dell'ordine del giorno Valsecchi.

V A L S E C C H I , *relatore*. La parte finale l'accetta come impegno!

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. No, senatore Valsecchi. Il Governo accetta come impegno di presentare il provvedimento legislativo entro poche settimane.

V A L S E C C H I , *relatore*. Ragione di più per accettare come impegno anche la parte finale del mio ordine del giorno.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta come impegno il punto 1 e come raccomandazione i punti 2 e 3 e la parte finale.

È stato osservato che se il Parlamento non riesce ad approvare il disegno di legge entro il 31 dicembre, allora deve esso farsi promotore di un altro disegno di legge. Ma se il Parlamento non riesce ad approvare un provvedimento che il Governo si impegna a presentare entro due o tre settimane, come riuscirà ad approvare un provvedimento che verrà presentato dopo il 31 dicembre?

Se il senatore Valsecchi desidera un ulteriore impegno del Governo, oltre quello per la presentazione del provvedimento entro brevissimo tempo, sono d'accordo di accettare anche questa ulteriore precisazione e questo ulteriore impegno.

P R E S I D E N T E . Il senatore Valsecchi intende modificare il suo ordine del giorno nel senso che l'impegno del Governo sia per il punto 1 e la raccomandazione per il restante?

V A L S E C C H I , *relatore*. Accetto le dichiarazioni del Governo e ritengo che per questo non sia necessario modificare l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè l'impegno contenuto nel punto 1 è già stato assunto dal Governo con l'accettazione dell'ordine del giorno Macaggi, Angelini e Bermani, ritengo che l'ordine del giorno Valsecchi possa intendersi accolto dal Governo come raccomandazione.

Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Macaggi, Angelini e Bermani, accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente FIORE

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione » (338-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici, Braccesi, Lombardi, Rosati, Tibaldi, Piasenti, Indelli, Russo, Pignatelli, Caroli, Lepore, Bolettieri, Martinelli, Cingolani, Moneti, Macaggi, Garlato, Azara, Bussi, Zannini, Carelli, Conti e Giuntoli Graziuccia: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O C C A S S I , *relatore*. Il disegno di legge n. 338-B torna a noi in terza lettura dalla Camera dei deputati molto modificato non solo nel testo, ma anche nel suo titolo: in cui la parola « indennità » è stata sostituita con la parola « retribuzione », perchè l'indennizzo sarebbe contrario al principio di volontarietà e gratuità dell'atto di donazione.

Questo disegno di legge fu presentato al Senato per iniziativa del collega Samek Lodovici in data 13 dicembre 1963, ed è passata quasi l'intera legislatura senza che se ne sia concluso l'*iter* nonostante l'unanime apprezzamento per l'iniziativa nobilissima.

Nella stesura originaria il provvedimento prevede la competenza passiva degli enti mutualistici e assicurativi, per la corresponsione, ai lavoratori che donano gratuitamente il sangue a favore degli assistiti dagli enti stessi, di una indennità per la giornata di

riposo, pari al valore medio delle retribuzioni.

In sede di approvazione del provvedimento da parte della nostra Commissione, in prima lettura, fu riconosciuta l'opportunità di far gravare l'onere della retribuzione per la giornata sulla intera collettività.

Io stesso, a nome della Sottocommissione opportunamente istituita, presentai nella seduta del 18 marzo 1964 un nuovo testo nel quale veniva stabilito che l'indennità di riposo ai donatori di sangue doveva essere corrisposta dalle istituzioni ospedaliere pubbliche e private presso le quali era avvenuta la donazione (art. 4).

Il provvedimento, così approvato, fu trasmesso alla Camera ed assegnato alla XIII Commissione, prima in sede referente e poi in sede legislativa.

La Commissione lavoro della Camera, su conforme parere della Commissione sanità, in data 18 maggio 1967 ha approvato il disegno di legge in un nuovo testo, che prevede la copertura passiva degli enti mutualistici ed assicurativi presso i quali è assicurato non più il beneficiario della donazione, ma il donatore. Inoltre, è prevista una contribuzione dello Stato (100 milioni) assolutamente insufficiente (articolo 3).

Insomma, mentre nel testo originario del senatore Samek Lodovici la competenza passiva dell'onere derivava agli enti mutualistici solo quando della donazione di sangue usufruivano i loro assistiti, nel nuovo testo tale competenza prescinde dalla predetta circostanza e copre aree di prestazioni che non competono ai singoli enti mutualistici (articolo 2). Solo parzialmente il provvedimento riguarda i donatori di sangue indipendenti, i professionisti ed altre categorie, perchè non si può commisurare la retribuzione della giornata lavorativa.

La Commissione lavoro della Camera non ha sollevato problemi di carattere biologico o fisiopatologico, nè problemi di turbamento della attività lavorativa in relazione alla giornata di riposo del lavoratore. Ha variato il sistema di retribuzione della giornata di riposo del lavoratore.

Così modificato, il provvedimento è tornato nuovamente all'esame della nostra Com-

missione per la definitiva sua approvazione o meno.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha trasmesso il suo parere favorevole, nel quale « comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza. A maggiore chiarimento, si precisa che all'onere di 100 milioni che verrebbe a gravare sul bilancio dello Stato per il 1967, si fa fronte con la riduzione di altra voce dell'elenco 5 di cui al fondo globale (stanziamento in favore dell'ECOSOC) ». Non è invece pervenuto il parere dell'11^a Commissione del Senato.

Mi sembra a questo punto opportuno formulare qualche osservazione.

Anzitutto devo rilevare l'assoluta estraneità degli enti mutualistici ed assicurativi ad una forma di prestazione economica che non può, in alcun modo, essere ricondotta nello ambito dei compiti istituzionali di detti enti; estraneità che può far sorgere qualche dubbio quando la competenza passiva degli enti di malattia è giustificata dall'avvenuta donazione a favore degli assistiti a carico degli enti stessi, mentre nessuna incertezza può sussistere quando la competenza passiva degli enti non ha alcun riferimento con i beneficiari della donazione, ma è soltanto in relazione allo *status* di lavoratore dipendente del donatore.

Poi è da osservare se vi è possibilità, per esempio da parte dell'INAM, di assumere l'onere rilevantisimo derivante dalla applicazione del provvedimento approvato dalla Camera.

È molto difficile stabilire una valutazione esatta degli oneri che deriverebbero all'INAM, in quanto non esistono attualmente i dati obiettivi indispensabili. Si possono formulare valutazioni approssimative, considerando che per ogni intervento chirurgico di una certa importanza viene chiesta la donazione di una o più unità di sangue. Su questa base, se si esaminano i dati in possesso dell'INAM, che riguardano il 49,12 per cento della collettività nazionale (26 milioni di assistiti su 53 milioni di popolazione residente alla fine del 1966, secondo la relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1966), si desume che l'INAM per il

1965 ha assunto l'onere di 1.008.841 interventi chirurgici.

Orbene, se l'INAM assiste circa la metà della popolazione nazionale, si può pensare che in Italia si effettuino circa due milioni di interventi chirurgici all'anno. Calcolando un complesso di due milioni di donazioni, tenuto conto che la percentuale dei lavoratori dipendenti operosi sulla popolazione di età superiore ai 10 anni (44.500.000 circa, vale a dire la popolazione che, secondo le norme vigenti, può donare il sangue) è pari al 21,35 per cento, si possono valutare in 427.000 le donazioni effettuate dagli operai dipendenti e quindi a carico degli enti mutualistici.

Ora, la retribuzione media giornaliera di un operaio può essere fissata, sulla base dei dati esposti nella relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1966, in circa lire 3.300: la spesa globale che potrebbe fare carico agli enti di malattia salirebbe a circa 1.409,1 milioni di lire annue (427.000 per 3.300). Ma l'INAM assiste circa 6.679.000 operai e assimilati, che rappresentano, sul complesso di 9.500.000 operai, il 70,3 per cento. Si può quindi presupporre che l'INAM dovrebbe sostenere, a causa del presente provvedimento, un onere complessivo di 900,5 milioni di lire annue.

È evidente l'assoluta insufficienza dello stanziamento di 100 milioni previsto dal provvedimento, senza tener conto del costo che gli enti dovranno sostenere per il servizio di rimborso ai datori di lavoro delle somme anticipate ai donatori di sangue.

A parte il fatto che gli enti di malattia devono sopportare due volte la spesa per i servizi trasfusionali — una prima volta con la corresponsione ai lavoratori della retribuzione per la giornata di riposo ed una seconda con il pagamento della retta ospedaliera comprensiva della quota parte del conto dei servizi trasfusionali — il provvedimento rientra fra gli interventi legislativi che turbano l'equilibrio tra prestazioni e contributi, ai quali espressamente si richiama la Corte dei conti nelle sue relazioni al Parlamento sulla gestione dell'INAM (documento n. 29/191 - Senato), per cui l'onere dovrebbe accollarsi alla intera collettività.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di detrarre gli importi corrisposti dai datori di lavoro agli operai che donano il sangue dalla imposta di ricchezza mobile, che i datori di lavoro stessi debbono versare al fisco.

Comunque, è evidente la necessità che il problema venga risolto in un modo o nello altro, perchè troppo sentita è l'esistenza della raccolta del sangue nel nostro Paese e troppo carente è la nostra legislazione in questo settore utilissimo agli organismi sanitari per la salvezza di numerose vite umane.

La soluzione deve essere formulata al più presto: lo richiede il progresso e la civiltà del nostro popolo. Pertanto propongo alla Commissione di accogliere il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, approvando l'ordine del giorno che è stato proposto dai senatori Brambilla ed altri.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte dei senatori Brambilla, Bitossi, Boccassi, Samaritani, Fiore, Trebbi, Caponi, Berra e Di Prisco è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La 10^a Commissione del Senato,

preso in esame il disegno di legge numero 338-B già approvato dalla Camera dei deputati,

lo approva in sede deliberante ed invita il Governo a presentare con relativa urgenza un disegno di legge che riordini il modo di corresponsione della giornata di riposo ai lavoratori che donano gratuitamente il sangue, ponendo l'onere a carico della collettività nel quadro di un servizio sanitario nazionale ».

B E R M A N I . Il disegno di legge, sia pure nella prima stesura di cui ha parlato il relatore, aveva già ottenuto il voto favorevole del Gruppo socialista. Circa l'obiezione che vi è il rischio di contravvenire al principio della gratuità della donazione del sangue, debbo ora dire che tale rischio non sussiste in quanto non si prospetta un guadagno bensì un indennizzo, per i donatori,

di un mancato guadagno. La donazione è cioè sempre gratuita.

Per il resto, debbo dire che sono favorevole al pagamento da parte dell'INAM, in quanto la donazione del sangue rientra nel quadro dell'assistenza malattie, ne costituisce anzi un aspetto basilare. Allo stesso modo sono favorevole all'ordine del giorno Brambilla.

S A M E K L O D O V I C I . Io, pur avendo la maggiore responsabilità di questa proposta di legge, debbo ricordare che ne sono presentatori rappresentanti di più parti politiche e che è già stata approvata dal Senato; pertanto, sia pure sommamente, non posso non esprimere una certa meraviglia per le perplessità che tuttora sussistono circa la sua definitiva approvazione. Tra l'altro ho l'impressione che persista qualche idea non del tutto esatta.

Qual è lo scopo del disegno di legge? Il suo scopo fondamentale è quello di assicurare a coloro che danno il sangue, il riposo di cui la generalità della classe medica ritiene abbiano bisogno e che il buon senso stesso ci dice necessario. Infatti, dopo un salasso per trasfusione, per quanto questo non abbia naturalmente nè effetti mortali nè patologici (se così fosse nessuno potrebbe continuare a donare il sangue!), tuttavia l'organismo subisce un immediato notevole squilibrio fisiologico ed emodinamico e va incontro ad un complesso travaglio biologico che deve riportare la pressione, la massa del sangue, la sua qualità alle condizioni primitive. Questi meccanismi riparativi e di riequilibrio richiedono del tempo e si giovano del riposo. Del resto sono gli stessi interessati a richiedere il riposo. Ed essi, pur non avendo limiti alla propria abnegazione, ci hanno fatto sapere — anche formalmente, attraverso numerosi congressi — che gradirebbero fosse sancito per legge come un diritto; e noi non potremmo, anche se lo volessimo, sfuggire alle responsabilità morali, sociali, civili e anche penali che potrebbero derivare da un mancato accoglimento di tale giusta richiesta. Pensate, ad esempio, ad un macchinista, ad un guidatore di locomotiva, ad un guidatore di tram, ad un addetto alla

gru, ritornato al lavoro dopo il salasso (e ad un loro eventuale infortunio sul lavoro), e vi renderete conto come difficilmente si potrebbe negare che a determinarlo vi abbiano avuto influenza le, sia pur temporaneamente, non perfette condizioni fisiologiche.

Il disegno di legge originario parlava di 24 ore di riposo, il che in rapporto all'ora del prelievo, poteva un po' incidere sui turni lavorativi. Tuttavia il riposo nella sola giornata del salasso, tanto più che ordinariamente i prelievi vengono fatti al mattino, e quelli eventualmente fatti di sera vanno incontro alla notte, sembra essere sufficiente. La modificazione della Camera è quindi accettabile e risponde a sufficienza allo scopo preminente del provvedimento, cioè quello di salvaguardare la salute preziosa del donatore di sangue.

E veniamo agli aspetti finanziari del provvedimento. È giusto che chi, per osservare il riposo necessario dopo il salasso, perde una giornata di lavoro, non tragga dal suo atto generoso un danno economico. Come proponente del disegno di legge avevo pensato ad una indennità uguale per tutti i donatori, da qualunque categoria lavorativa provenissero, e che questa indennità doveva essere corrisposta al donatore dalle istituzioni ospedaliere pubbliche e private presso le quali avveniva la prestazione. La Camera dei deputati, ritenendo che nella parola « indennità » poteva anche intravedersi una forma di compenso, a maggiore tranquillità morale dei donatori, che sono sensibilissimi su questo punto, ha modificato l'articolo 2, adottando la seguente dizione: « Ai lavoratori dipendenti... compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente ». E ha stabilito che essa continuerà ad essere corrisposta direttamente dal datore di lavoro, con facoltà di chiedere il rimborso all'istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennità economica di malattia per durata e ammontare.

È una semplificazione.

A questo proposito è stato osservato: « Ma andremo incontro a chissà quali spese! ».

Non è facile fare una accurata indagine previsionale, e credo che non si raggiungerà il miliardo. Comunque, anche con la soluzione del disegno di legge originale, l'onere avrebbe finito sempre per pesare sugli enti mutualistici assicurativi a beneficio dei cui assistiti negli ospedali avviene la grande maggioranza delle trasfusioni. Importante è il fatto che il Governo concorrerà all'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni per i lavoratori donatori di sangue, con un contributo annuo di 100 milioni di lire. Se alla prova dei fatti esso si rivelerà insufficiente, non sarà difficile aumentarlo con un altro provvedimento.

È stato anche obiettato che obbligheremo l'INAM ad instaurare un sistema eccessivamente burocratico. Anche su questa osservazione mi permetto di dissentire, perchè i medici in certe situazioni funzionano da pubblici ufficiali ed una trasfusione, sia essa diretta o indiretta, non può essere fatta che attraverso il medico, che rilascerà le opportune certificazioni. Pertanto, mi permetto di raccomandare una rapida approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati, anche per non deludere le aspettative di tutti i donatori di sangue e delle loro associazioni, che già danno l'approvazione per scontata.

R O T T A . Io mi chiedo se con un provvedimento di questo genere aumenterà la raccolta del sangue. Su questo nutro molti dubbi, e vi porto degli esempi. Questa legge stabilisce che il donatore può essere chiamato a donare il suo sangue nelle ore di lavoro, senza peraltro perdere la relativa retribuzione. Quindi il donatore che non lavora non riceverà nessuno di questi compensi. Inoltre, chi si sottopone al salasso subisce una sottrazione di sostanze proteiche che deve poi reintegrare. A questo punto, a puro titolo di curiosità, dirò che in seguito ad una indagine fatta sul costo chilo-bambino, ho constatato che alla fine delle colonie ogni chilo-bambino in più è costato 36 mila lire. Ora, il depauperamento di sostanze proteiche è tale da insidiare l'individuo che lavora ed è per questo motivo che le trasfusioni dirette o per chiamata sono estremamente più

rare e diventano sempre più rare rispetto a quelle che avvengono mediante i centri trasfusionali, dove il sangue può essere più facilmente conservato, esaminato e quindi trasfuso.

Nel presente disegno di legge, pertanto, è da rilevare anzitutto che un donatore ha diritto alla retribuzione solo se è chiamato a donare il suo sangue nelle ore di lavoro e inoltre la chiamata nelle ore di lavoro è una delle condizioni che maggiormente mettono in contrasto il datore di lavoro con il donatore di sangue.

Chiarisco il concetto. L'AVIS riconosce già la giornata di riposo. Ora vi è una azienda che, su mille operai, ha un numero di donatori estremamente scarso, che non supera gli ottanta; ad una mia richiesta perchè tale numero non fosse aumentato mi è stato risposto che non era possibile fare di più altrimenti l'attività lavorativa ne sarebbe rimasta disturbata. Ho proposto allora di far scegliere tra il riposo e la doppia retribuzione e moltissimi hanno accettato la seconda alternativa, il che ha naturalmente quadruplicato il numero dei donatori.

Questo è un qualcosa da tener presente; ed in tal senso mi sembra che il testo al nostro esame riduca in parte ciò che i donatori avevano già ottenuto. Infatti, come è stato giustamente osservato dal collega Sammek Lodovici, moltissime aziende — direi tutte, salvo qualcuna di proporzioni minime — riconoscono non soltanto le ore perdute, che pagano normalmente, ma un *quid* fisso compensativo anche per chi non è chiamato al lavoro, appunto per non turbare il periodo lavorativo e per evitare che il lavoratore venga chiamato solo durante tale periodo.

Prevedo anche che l'applicazione della legge incontrerà delle difficoltà notevoli, poiché si potrà obiettare che il lavoratore viene compensato per la giornata lavorativa perduta, mentre la donazione di sangue può avvenire anche durante gli ultimi minuti di tale giornata e quindi dopo che tutta l'attività lavorativa è già stata svolta; il che significherebbe che il compenso era rivolto alla sua produzione e non ad indennizzare la

perdita della retribuzione. Inoltre, se vi sarà la necessità di avere del sangue oltre l'orario di lavoro, il lavoratore sarà trattenuto dal donarlo in quanto non avrà alcun riconoscimento. Per questo, ripeto, io avevo proposto a diverse aziende, che erano d'accordo, di dare un *quid* fisso in qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi giorno della settimana, prescindendo dall'attività lavorativa; anche perchè è chiaro che l'Ente pagante, cioè l'INAM, non ha alcuna possibilità di controllare se l'individuo ha lasciato il lavoro al primo o all'ultimo minuto e deve pagare la giornata anche se il lavoro è stato quasi completato.

SAMMEK LODOVICI. Ma questo sarebbe proprio il pagamento che i donatori non vogliono.

ROTTA. Sarebbe un premio, non un pagamento; tanto è vero che quando è corrisposto tutti lo accettano volentieri.

D'altra parte è bene sia considerato che per la maggior parte l'aumento della donazione di sangue è legato ad uno sforzo proveniente dal lavoratore come dal datore di lavoro, per cui non si tratta della pura compensazione del mancato lavoro.

Ad ogni modo non intendo che a causa di queste mie considerazioni venga in qualche modo ritardato l'iter di un provvedimento che ha sollevato tanto scalpore; insisto però nell'affermare che dubito fortemente sulla idoneità di esso a provocare un aumento nella donazione di sangue. La situazione sarà anzi in un certo senso peggiorata in quanto non si potranno effettuare nelle aziende prelievi collettivi; per cui continueranno a verificarsi quegli arrangiamenti che si sono verificati finora, ed inoltre si modificherà sensibilmente l'attività trasfusionale, in quanto l'intervento dell'INAM richiederà una parte di ricerca e di registrazione che sarà particolarmente lunga.

Quindi, pur desiderando precisare ancora una volta che avrei preferito l'altra situazione, cioè la corresponsione diretta di un *quid* al donatore in qualsiasi momento ed unicamente allo scopo di ricostituire il suo quoziente proteico, non mi oppongo all'approvazione del testo al nostro esame.

V A L S E C C H I . Mi dispiace dover fare delle dichiarazioni che certo non saranno gradite al mio amico Samek Lodovici. D'altronde il legislatore ha delle responsabilità che non può ignorare.

Io mi domando se il fatto di prelevare del sangue ponga l'individuo in uno stato di malattia, sia pure lieve; perchè in tal caso la questione riguarda l'INAM, non lo Stato. Che cosa c'entra lo Stato? Se invece lo stato di malattia non si crea, allora deve intervenire lo Stato e non l'INAM.

Ora, normalmente noi abbiamo sempre eccepito questo fatto; non mi spiego quindi come si possa approvare una legge senza copertura. Il relatore ha parlato di circa 900 milioni a carico dell'INAM: accogliamo un altro miliardo all'INAM e l'INAM deve trovare i mezzi per reperirlo! A questo proposito, il parere favorevole espresso sul provvedimento dalla Commissione finanze e tesoro mi lascia sbalordito, perchè su un analogo disegno di legge a favore dei pescatori della piccola pesca la stessa Commissione ha espresso parere negativo, osservando che il provvedimento comporterebbe un rilevante onere senza che sia data indicazione, nel contempo, dei mezzi finanziari per farvi fronte.

Mi pare quindi che non si possa approvare il disegno di legge, neanche con l'ordine del giorno, senza che sia emendato. Io credo che non sia possibile, proceduralmente, approvare un disegno di legge se non se ne indica la copertura.

B E R M A N I . Ma la Commissione finanze e tesoro non ha fatto nessun rilievo.

Z A N E . Comprendo benissimo le osservazioni che sono state fatte dall'amico e collega Pasquale Valsecchi, ma devo dire che si tratta effettivamente di un provvedimento vivamente atteso. Noi legislatori non dobbiamo differire questo problema da una legislatura all'altra: ricordo che già nella precedente discussione il collega Samek Lodovici ci aveva parlato di questo provvedimento con tanto calore da persuaderci che si dovesse fare qualcosa per la categoria dei donatori di sangue. Il punto sul quale c'è divergenza è se questo qualcosa si deve fare

in un modo o in un altro, come ha ricordato prima il collega Rotta.

Giunte le cose a questo punto, onde evitare ulteriori rinvii, cerchiamo di compiere un piccolo sforzo e approviamo all'unanimità il disegno di legge, anche se con qualche perplessità, convinti che si fa in ogni caso opera sociale veramente meritoria.

A N G E L I N I . Dichiaro di votare a favore del disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Chi è stato nelle amministrazioni degli ospedali, sa quanto sia utile e necessaria la raccolta del sangue, soprattutto certe volte quando occorre reperire un determinato tipo di sangue.

Al rimborso non deve provvedere sempre e soltanto l'INAM ma in genere, qualunque sia, l'istituto di previdenza al quale è iscritto il donatore di sangue. Se si tratta, per esempio, di un dipendente dello Stato, sarà lo ENPAS a provvedervi.

Per quanto riguarda le altre considerazioni del senatore Rotta in ordine a chi dona il sangue all'ultimo momento, mi sembra che la questione è risolta dall'articolo 5 del disegno di legge, il quale stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalità e i termini per le richieste di rimborso. Io penso che, se il sangue viene donato all'ultima ora lavorativa, per « giorno di riposo » si deve intendere quello successivo alla donazione. Quindi, anche quest'ultima osservazione è superata.

Il provvedimento è molto atteso e c'è bisogno di sangue, considerato soprattutto il continuo verificarsi di incidenti sulle strade. Perciò sono favorevole al disegno di legge.

V A L S E C C H I . Senza copertura?

A N G E L I N I . Per quella c'è la delega al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale, quando le contribuzioni non saranno sufficienti, potrà stabilire, anzichè il

15,40, il 16,40 per cento. Ecco perchè non si fa riferimento alla copertura: essa è in mano al Ministro.

V A R A L D O . Io riconfermo il mio punto di vista contrario al disegno di legge, che non risulta migliorato dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e farà diminuire, a mio avviso, il numero dei donatori di sangue. Questa mia convinzione personale, suffragata da particolari esperienze, è stata confermata oggi dall'intervento del senatore Rotta.

Oggi sono maggiormente contrario all'approvazione del disegno di legge perché esso presenta una maggiore incidenza: gli enti di malattia, infatti, debbono pagare non soltanto per i propri assistiti ma anche per gli altri non assistiti, perchè i cento milioni dello Stato non servono a coprire la spesa per i beneficiari che non sono assistiti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione e votazione degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Chiunque ceda il suo sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno del salasso.

(È approvato)

Art. 2.

Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennità economica di malattia per durata e ammontare.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.

(È approvato).

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 5.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalità e i termini per le richieste di rimborso.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Brambilla, Bitossi, Boccassi, Samaritani, Fiore, Trebbi, Caponi, Berra e Di Prisco il seguente ordine del giorno:

« La 10^a Commissione del Senato, preso in esame il disegno di legge numero 338-B già approvato dalla Camera dei deputati,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

66ª SEDUTA (5 luglio 1967)

lo approva in sede deliberante ed invita il Governo a presentare con relativa urgenza un disegno di legge che riordini il modo di corresponsione della giornata di riposo ai lavoratori che donano gratuitamente il sangue, ponendo l'onere a carico della collettività nel quadro di un servizio sanitario nazionale ».

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero far presente che il Governo aveva espresso parere favorevole al disegno di legge così com'era stato approvato in questo ramo del Parlamento; poi alla Camera dei deputati il testo venne modificato e il Governo subì un po' di violenza in quella occasione. Non voglio aggiungere altro a quanto è stato già detto e così bene dal senatore Zane. Ci troviamo di fronte alle difficoltà obiettive di una situazione che deve essere valutata meglio. Sono, per esempio, del parere che non tutti i datori di lavoro chiederanno il rimborso: io spero che lo spirito che ha animato parecchi di loro fino ad oggi, rimarrà anche domani. Questo come auspicio.

Per tutto questo insieme di ragioni, non posso accettare l'ordine del giorno presentato dai senatori Brambilla ed altri. Esso modifica completamente l'impostazione del provvedimento e si inserisce in una visione che il Governo non può assolutamente accogliere in questo momento.

BRAMBILLA. Le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario mi stupiscono: qui non c'è niente da rovesciare, anzi si affronta in modo veramente tenue un argomento che è all'ordine del giorno del Paese.

Io ritengo che bisogna cogliere ogni circostanza per affermare la necessità di certe riforme e qui siamo in una sede nella quale, pur riparando ad una ingiustizia evidente nei confronti dei lavoratori, diamo una soluzione abbastanza limitata del problema. Non so in quale altro Paese civile questo problema della raccolta del sangue è stato posto come in Italia! Si tratta di un problema di intervento sanitario e come tutti gli interventi di questa natura bisogna vederlo nel quadro di una soluzione organica. Ma tale

soluzione non si può trovarla che arrivando ad un sistema sanitario nazionale che garantisca a tutti i cittadini l'assistenza sanitaria.

Non comprendo come il Governo non possa cogliere l'invito ad esaminare questo problema nel quadro di una riforma sanitaria che è ormai all'ordine del giorno: abbiamo all'esame del Senato il disegno di legge relativo alla riforma ospedaliera, e si dovrà anche discutere del programma quinquennale. Mi dichiaro quindi, ancora più che mai, convinto della necessità di mantenere l'ordine del giorno e chiedo che venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'ordine del giorno proposto dai senatori Brambilla ed altri, non accettato dal Governo.

SAMEK LODOVICI. Poichè nel settimo capitolo del programma quinquennale di sviluppo è prevista l'assistenza sanitaria a favore di tutti i cittadini, ed è questa una delle nostre più vive aspirazioni e sentite necessità, è da auspicare che nello ambito di un'assistenza sanitaria generalizzata e finanziata mediante un sistema di prelievo fiscale commisurato alla capacità contributiva del singolo cittadino, venga risolto anche il problema della donazione del sangue.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, proposto dai senatori Brambilla ed altri, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari